



COMUNE DI LIMBADI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA**

Adottato con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____.

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta del Comune di Limbadi in modalità telematica “videoconferenza”.

Articolo 2- Definizioni

2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica videoconferenza” le riunioni in cui uno o più componenti della Giunta sia collegato in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

3. Con il termine “videoconferenza” si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

4. E’ consentito al Sindaco e agli assessori comunali di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 5 del Presente Regolamento.

Articolo 3 - Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza delle riunioni della Giunta in modalità “videoconferenza” presuppone la disponibilità di strumenti telematici-informatici idonei a garantire:

- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio dei documenti;
- la visione dei documenti mostrati e oggetto di discussione e votazione;
- che il Segretario sia posto nelle condizioni di verificare in modo certo, tramite schermata video, la presenza e l’identità dei componenti della Giunta e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno considerati assenti;

- la segretezza della seduta;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;

2. Gli strumenti informatici potranno essere di proprietà dei partecipanti o, ove nella disponibilità dell’Ente, messi a disposizione da quest’ultimo (senza che ciò comporti alcun obbligo di acquisto della strumentazione di sorta a carico del Comune).

3. Le sedute non potranno essere registrate autonomamente dai singoli partecipanti.

4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità fra tutti i partecipanti al consesso degli atti inerenti la discussione è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’invio della documentazione a mezzo e-mail ordinaria o di altri sistemi informatici di condivisione di files.

Articolo 4 - Convocazione della Giunta

1. La convocazione delle adunanze della Giunta comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell’Organo anche telefonicamente o via WhatsApp o a mezzo mail, con l’indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità in videoconferenza.

2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dalla sede comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.

3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite a ogni componente le credenziali di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematica di collegamento alla videoconferenza.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione dei componenti della Giunta a distanza deve avvenire secondo le modalità

previste nel presente regolamento.

2. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta nella consueta sala deputata alle riunioni della Giunta comunale.

3. Le adunanze della Giunta comunale in videoconferenza si svolgono utilizzando strumenti informatici che permettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all'ordine del giorno. E' necessario quindi che tutti gli Assessori comunali, il Sindaco e il Segretario comunale dispongano degli strumenti tecnici e informatici che rendano possibile il collegamento degli stessi per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

4. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscono la segretezza delle sedute.

5. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono nella sede municipale, ovvero accedendo, a cura degli stessi componenti della Giunta, al programma di posta elettronica dedicato.

6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza svolta in presenza.

Articolo 6 - Appello e validità della seduta

1. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. Il Sindaco e gli assessori comunali rispondono all'appello. Il Segretario comunale deve accertare l'identità e la legittimazione degli interventi.

2. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per la convocazione della seduta di Giunta in videoconferenza o durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale degli assessori regolarmente collegati e/o presenti è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

3. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta.

Articolo 7 - votazione e Verbalizzazione

1. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto del Sindaco e degli assessori deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Non potranno essere posti all'ordine del giorno argomenti per i quali è prevista la votazione segreta in quanto incompatibile con la videoconferenza.

2. Il Segretario comunale, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Nel caso in cui, durante la votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, è possibile la trasformazione del collegamento in videoconferenza in sola audio-conferenza e procedere alla votazione.

4. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente all'ora di chiusura.

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera di Giunta Comunale ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.